



CITTA' DI MONOPOLI

(PROVINCIA DI BARI)

AREA ORGANIZZATIVA VII - Sviluppo Locale
SERVIZIO COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO

Prot.nr. 0028990/2011

Monopoli, 22/06/2011

ORDINANZA NR. 293

OGGETTO: ORDINANZA DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' ABUSIVA.

IL DIRIGENTE

LETTA la nota prot. n°27040 del 10/06/2011 del Dirigente Area Organizzativa VI – Comandante di Polizia Municipale di Monopoli nel quale si riferisce che in data 29/05/2011 alle ore 16,15 in C/da Lamandia presso l'esercizio pubblico denominato "Punta dell'Est" è stata effettuata un'ispezione accertando violazione all'art.64/1° e 9 comma D.lgs. n59/10, al disposto dell'art.24 del D.P.R. nr.380/01 e s.m.i. e al disposto dell'art.69 del T.U.L.P.S. ;

VISTO il verbale nr.40/2011 del 30/05/2011 della Polizia Municipale di Monopoli di accertamento e di contestazione illecito amministrativo redatto a carico di SARDELLA Giuseppe nato a Monopoli (BA) il 19/12/1953 ed ivi residente con domicilio in Via A. Pesce nr.18/h in qualità di legale rappresentante della ditta "Prestige s.r.l." perché " manteneva aperto al pubblico un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo "A" e "B" di cui all'art. 5 della legge n.287/91 esercitando l'attività di somministrazione di bevande – nello specifico Sala per ricevimenti – all'insegna Punta dell'Est sito in Monopoli in C/da Lamandia, senza essere in possesso della prescritta Autorizzazione Amministrativa di tipo "A" e "B" ex legge 287/91;

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art.17 – ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, 773, così come stabilito dall'art.10, comma 3 della legge 25 agosto 1991, nr.287;

CONSTATATA la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

VISTI gli artt. 3 e 10 della Legge 25 agosto 1991, n°287, art.64 del D.lgs. nr.59/2010 e l'art.17- ter del T.U.L.P.S. r.d. 18 giugno 1931, nr.773;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n°267 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

CONSIDERATO che non si è proceduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, legge 7 agosto 1990 n.241 in quanto, nei procedimenti di natura sanzionatoria la consegna del verbale di constatazione da parte dell'organo accertatore equivale ad una comunicazione di avvio del procedimento, costituendone esso il primo atto e consentendo così a colui che lo riceve di interloquire con l'autorità che è chiamata dalla legge a valutare se irrogare o meno la sanzione. (Tar Lombardia, sez. IV, sentenza nr.389 depositata il 31 gennaio 2011 – vedasi Tar Liguria 2046/2008 la cui massima afferma "A seguito della notifica del verbale di accertamento di infrazione il titolare dell'autorizzazione amministrativa è pienamente a conoscenza dell'inizio del procedimento, venendo così a trovarsi nella condizione di poter interloquire con la p.a." negli stessi termini Tar Piemonte 1802/2008, Consiglio di Stato 6341/2003, Tar Toscana 86/1998);

RITENUTO di dover provvedere alla cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente intrapresa;

ORDINA

Al Sig. **SARDELLA Giuseppe** nato a Monopoli (BA) il 19/12/1953 ed ivi residente con domicilio in Via A. Pesce nr.18/h quale legale rappresentante della ditta "Prestige s.r.l.", la cessazione immediata dell'attività di Ristorazione per la somministrazione di alimenti e bevande abusivamente svolta presso i locali "Sala per Ricevimenti – all'insegna "Punta dell'Est" sito in Monopoli in C/da Lamandia.

Si da atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art.650 del codice penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con i modi previsti dall'art.5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La presente Ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva ed è notificata alla Sig. SARDELLA Giuseppe e al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla sua esecuzione, in uno con le altre forze dell'Ordine.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010 n.104 ex art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

- entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010 n.104 ex art.8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla residenza municipale, li 22/06/2011



IL DIRIGENTE
Area Organizzativa VII°
Sviluppo Locale
(Dott.ssa Antonella FIORE)